

Il creditore del Comune in procedura di riequilibrio ha diritto di accesso ai documenti del piano

Scritto da Interdata Cuzzola | 20/07/2020

Il creditore del Comune ha diritto all'accesso al piano di riequilibrio pluriennale finanziario e ai documenti correlati: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. I, nella sent. 17 luglio 2020, n. 547.

Secondo i giudici, dal punto di vista soggettivo sussiste la legittimazione del creditore a richiedere l'ostensione dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale avviata dal Comune ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000):

- sia ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/2013, venendo in considerazione atti detenuti dall'amministrazione comunale non rientranti nelle ipotesi di esclusione dell'accesso civico di cui all'art. 5-bis del medesimo decreto e, quindi, soggetti ad accesso civico da parte di chiunque;
- sia ai sensi dell'art. 22 e ss. della Legge n. 241/90, essendo creditore dell'amministrazione comunale e, come tale, portatore di un interesse differenziato alla conoscenza della solidità patrimoniale dell'amministrazione e alle iniziative intraprese per garantirla.

Dal punto di vista oggettivo sussiste parimenti il diritto del creditore ad accedere a tutti gli atti pertinenti alla procedura in questione, non sussistendo ragioni ostative all'ostensione o alla pubblicazione degli atti ai sensi della normativa vigente in materia di accesso civico (art. 5-bis del Decreto Legislativo n. 33/2013) e di accesso documentale (art. 24 della Legge n. 241/90).

Ricordiamo che devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente, nella Sezione "*Amministrazione trasparente*", tutti gli atti pertinenti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale adottati dalle varie Autorità coinvolte e detenuti dall'amministrazione comunale, nessuno escluso (provvedimenti comunali, atti ministeriali, provvedimenti del giudice contabile).